

Seminario

IL PORTALE AGENTI FISICI

report attività e presentazione dei risultati

10 Dicembre 2020



La nuova normativa in materia di radioprotezione: cosa cambia

PAOLO ROSSI

MINISTERO DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

PAO.ROSSI@SANITA.IT

La direttiva 2013/59/Euratom: le principali novità in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione

- unica norma relativa a tutte le fonti di esposizione
- approccio graduale del sistema regolatorio
- ridefinizione dei criteri di esenzione e di allontanamento
- gestione integrata delle sorgenti di radiazioni naturali
- la giustificazione di nuove pratiche mediche deve tenere conto anche delle dosi assorbite dai lavoratori
- protezione di lavoratori esterni
- revisione del limite di dose per il cristallino
- revisione del livello di riferimento per la concentrazione del Rn negli ambienti di lavoro
- revisione del sistema di gestione delle situazioni di emergenza

52013L0059

Gazzetta ufficiale L 13

dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

57° anno
17 gennaio 2014

Legislazione

Sommario

II Atti non legislativi

DIRETTIVE

* Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, * che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/136/Euratom e 2007/125/Euratom

1

Un po' di storia

(si parte da molto lontano...)

prima delega al recepimento, senza criteri specifici, contenuta nella legge di delegazione europea 2014, con scadenza ai primi di dicembre 2017

Legge 9 luglio 2015, n. 114

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014.
(GU n.176 del 31-7-2015)

▶ Su proposta della DG Energia del MISE veniva istituito ad aprile 2014 un tavolo tecnico istruttorio (continuazione in parte del tavolo tecnico che aveva supportato il MISE nella fase ascendente):

- ▶ Ministero della salute
- ▶ Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- ▶ Ministero dell'Ambiente e della Tutela Territorio e Mare
- ▶ MISE
- ▶ Ministero dell'Interno – Dipartimento VVFF
- ▶ Presidenza Cdm – Dipartimento Protezione civile
- ▶ Ministero della difesa
- ▶ Ministero della giustizia
- ▶ Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
- ▶ ISPRA (poi ISIN), ISS e INAIL
- ▶ Conferenza stato-regioni

C'erano una volta i gruppi tematici (e un gruppo redazionale a coordinarli)

- GT1**
 - Campo di applicazione, sistema di radioprotezione, principi generali, definizioni
- GT2**
 - Sistema regolatorio (notifica autorizzazione HASS)
- GT3**
 - Protezione dei lavoratori apprendisti e studenti
- GT4**
 - Protezione del pubblico
- GT5**
 - Emergenze
- GT6A**
 - Radon
- GT6B**
 - NORM ed esposizioni esistenti
- GT7**
 - Esposizioni mediche
- GT8**
 - Norme sanzionatorie

Ai primi di dicembre 2017, in prossimità della scadenza della delega, un testo, pur messo a punto con uno sforzo notevole di tutti i soggetti coinvolti, si fermava in preconsiglio dei Ministri (il CdM avrebbe dovuto approvarlo in fase preliminare), perché ritenuto «non maturo»

LEGGE 9 luglio 2015, n. 114

Delega al Governo per il recepimento e l'attuazione delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delega al Governo per il recepimento e l'attuazione delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea 2014. (GU n. 177 del 23/07/2015) (GU n. 177 del 23/07/2015)

Scaduta

L'attività di messa a punto del provvedimento di recepimento è quindi ripresa nella primavera del 2019, stavolta sotto il coordinamento diretto della Presidenza del Consiglio – Dipartimento Affari Europei

A ottobre 2019 è poi arrivata, con la legge di delegazione europea 2018, una nuova delega al governo con specifici criteri di recepimento, in parte finalizzati a superare le criticità di coordinamento fra le amministrazioni

SERIE GENERALE

Anno 160° - Numero 245

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 31-03-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 18 ottobre 2019

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI, NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARABUZZA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - VIA Salaria, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA S. VERO, 1 - 00186 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonomia numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
 - 2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il giovedì)
 - 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
 - 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
 - 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
- La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, è fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018. (19G00123).....

Page 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2019

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, on. dottoressa Fabiana D'ADONE. (19A06461)..... Page 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2019

Criteria specifici di recepimento (art. 20 Legge 4 ottobre 2019, n. 117)

- ▶ **riassetto e semplificazione di tutta la disciplina di settore**
- ▶ **mantenimento, ove già previste dalla normativa nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva 2013/59/Euratom**
- ▶ **provvedere alla razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi**
- ▶ **chiara identificazione di requisiti compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte nelle esposizioni mediche**
- ▶ **quattro ministeri coproponenti: salute, lavoro, sviluppo economico e ambiente**
- ▶ **invarianza delle competenze tra le amministrazioni coinvolte rispetto alla normativa vigente**

- 
- ▶ a fine gennaio 2020 approvato in CdM il testo preliminare
 - ▶ in primavera/estate passaggio consultivo in Conferenza stato-regioni e con le Commissioni parlamentari competenti (ulteriore rinvio dei termini di delega causa Covid19)
 - ▶ il 29 luglio approvazione in CdM del testo definitivo
 - ▶ il 12 agosto 2020 in Gazzetta ufficiale



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTÈ PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 agosto 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 29/L

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101.

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

D.lgs. 101/2020

- Titolo I** “Campo di applicazione e principi generali di protezione delle radiazioni ionizzanti” (da art. 1 a art. 6)
- Titolo II** “Definizioni” (art. 7)
- Titolo III** “Autorità competenti e funzioni di vigilanza” (art. 8 a art. 9)
- Titolo IV** “Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti” (da art. 10 a art. 29)
- Titolo V** “Lavorazioni minerarie” (da art.30 a art. 35)
- Titolo VI** “Regime giuridico per importazione, produzione, commercio trasporto e detenzione” (da art. 36 a art 45)
- Titolo VII** “Regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi” (da art. 46 a art.61)
- Titolo VIII** “Particolari disposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e le sorgenti orfane” (da art. 62 a art. 75)
- Titolo IX** “Impianti” (da art. 76 a art. 101)
- Titolo X** “Sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” (da art. 102 a art. 105)
- Titolo XI** “Esposizione dei lavoratori” (da art. 106 a art. 146)
- Titolo XII** “Esposizione della popolazione” (da art. 147 a art 155)
- Titolo XIII** “Esposizioni mediche” (da art 156 a art. 171)
- Titolo XIV** “Preparazione e risposta alle emergenze” (da art. 172 a art.197)
- Titolo XV** “Particolari situazioni di esposizione esistente” (da art. 198 ad art. 204)
- Titolo XVI** “Apparato sanzionatorio” (da art. 205 a art.231)
- Titolo XVII** “Norme transitorie e finali” (da art. 232 a art. 245)

D.lgs. 101/2020

+ 35 Allegati

Modifiche più rilevanti sulla protezione dei lavoratori (Titolo XI)

- ▶ **armonizzazione con il d.lgs. 81/2008** (in tutto il testo ci sono 22 citazioni contro le 8 del d.lgs. 626/94 all'interno del d.lgs. 230/95)
- ▶ attribuzione principali responsabilità al datore di lavoro o esercente
- ▶ differenziazione tra formazione dei dirigenti e preposti e formazione dei lavoratori, declinazione dei contenuti minimi
- ▶ non cambia il sistema attuale di sorveglianza fisica basato su un'unica figura professionale (Esperto di Radioprotezione)
- ▶ chiarimento sui vincoli di dose
- ▶ **obbligo di aggiornamento professionale e introduzione del III grado sanitario per l'ERP**, contemporanea previsione di un provvedimento di riordino dei titoli, requisiti e modalità di accesso
- ▶ **esercente deve garantire la collaborazione tra ERP e SFM**
- ▶ modifiche al sistema di sorveglianza sanitaria più orientato all'EBM e alla specializzazione della figura del medico addetto (**impatto sui costi del SSN?**)
- ▶ nuovo limite di dose per il cristallino (**impatto sulla classificazione del personale SSN?**)

Art. 2.

Ambito di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 2; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1, commi 1 e 2).

4. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 244.

Modifiche

1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente:

«3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia».



Art. 2.

Ambito di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 2; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1, commi 1 e 2).

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l'ambiente ai fini della protezione della salute umana a lungo termine.

Art. 7.

Definizioni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 4; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 3, 4, 7 e 7-bis; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 2; decreto legislativo del 26 maggio 2000, n. 187, articolo 2)

133) «situazione di esposizione di emergenza»: una situazione di esposizione dovuta a un'emergenza;

134) «situazione di esposizione esistente»: una situazione di esposizione che è già presente quando deve essere adottata una decisione sul controllo della stessa e per la quale non è necessaria o non è più necessaria l'adozione di misure urgenti;

135) «situazione di esposizione pianificata»: una situazione di esposizione che si verifica per l'uso pianificato di una sorgente di radiazioni o risulta da un'attività umana che modifica le vie d'esposizione in modo da causare un'esposizione o un'esposizione potenziale della popolazione o dell'ambiente. Le situazioni di esposizione pianificate possono includere le esposizioni normali e quelle potenziali;



Art. 7.

Definizioni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 4; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 3, 4, 7 e 7-bis; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 2; decreto legislativo del 26 maggio 2000, n. 187, articolo 2)

159) «vincolo di dose»: vincolo fissato come margine superiore potenziale di una dose individuale, usato per definire la gamma di opzioni considerate nel processo di ottimizzazione per una data sorgente di radiazioni in una situazione di esposizione pianificata;

Art. 5.

Strumenti per l'ottimizzazione: vincoli di dose (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 6)

1. Ai fini dell'ottimizzazione della protezione sono stabiliti, con modalità specificate nei corrispondenti Titoli, i vincoli di dose.
2. Per l'esposizione professionale, il vincolo di dose è stabilito dall'esercente o dal datore di lavoro come strumento operativo per l'ottimizzazione, sotto la supervisione dell'autorità competente che emana l'atto autorizzatorio o che ha ricevuto la notifica. Nel caso di lavoratori esterni, il vincolo di dose è stabilito congiuntamente dal datore di lavoro del lavoratore esterno e dall'esercente.



3. Per l'esposizione del pubblico, è fissato il vincolo di dose individuale cui sono esposti gli individui della popolazione in seguito all'impiego pianificato di una specifica sorgente di radiazioni ionizzanti. Il vincolo di dose è proposto dall'esercente o dal datore di lavoro, su indicazione dell'esperto di radioprotezione, come strumento operativo per l'ottimizzazione in seguito all'impiego pianificato di una specifica sorgente di radiazioni ionizzanti sotto la supervisione dell'autorità competente che emana l'atto autorizzatorio o che riceve la notifica. L'autorità competente provvede affinché i vincoli di dose, considerando la somma delle dosi a cui è esposto il medesimo individuo da tutte le pratiche autorizzate, garantiscono il rispetto del limite di dose. Il vincolo di dose per gli individui della popolazione è il risultato dell'applicazione del principio di ottimizzazione e tiene conto di fattori economici e sociali, dello stato dell'arte in merito alle conoscenze tecniche, della tipologia di pratica e del sito proposto per l'installazione.

Art. 122.

Ottimizzazione della protezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 5, 6 e 32, comma 1, lettera b); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 72).

1. Il datore di lavoro, tenendo conto dei fattori economici e sociali, attua, in conformità ai principi generali di cui al Titolo I del presente decreto, tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più basso ragionevolmente ottenibile.
2. Il datore di lavoro definisce i vincoli di dose da adottarsi nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto avvalendosi dell'esperto di radioprotezione.
3. Gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature e le modalità operative concernenti le attività di cui al comma 2 rispondono alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantiscono un equivalente livello di radioprotezione.

Art. 146.

Limiti di dose (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 9, 10, 11; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 96).

1. I limiti di dose per i lavoratori esposti sono stabiliti in:
 - a) 20 mSv dose efficace in un anno solare;
 - b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:
 - 1) 20 mSv per il cristallino;
 - 2) 500 mSv per la pelle; tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm², indipendentemente dalla superficie esposta;
 - 3) 500 mSv per le estremità.

7. I limiti di esposizione per gli individui della popolazione sono stabiliti in:

- a) 1 mSv di dose efficace per anno solare;
- b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:
 - 1) 15 mSv per il cristallino;
 - 2) 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm² di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta.

Art. 154 del d.lgs. 230/95

Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosità. **Radionuclidi a vita breve**

1. (omissis)
2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento di rifiuti radioattivi nell'ambiente, ne' al loro conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, ne' comunque all'allontanamento di materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione, quando detti rifiuti o materiali **contengano solo radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque giorni e in concentrazione non superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1 (cioè a 1 Bq/g)**, sempre che lo smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 54.

Allontanamento dal regime autorizzatorio (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 30, 65 e allegato VII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 30, 154 e allegato I).

1. I materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica o autorizzazione, escono dal campo di applicazione del presente decreto se rispettano i criteri, le modalità e i livelli di non rilevanza radiologica stabiliti per l'allontanamento nell'allegato I, se è rilasciata l'autorizzazione al loro allontanamento, e l'allontanamento è effettuato secondo i requisiti, le condizioni e le prescrizioni dell'autorizzazione. Le emissioni in atmosfera e i materiali che soddisfano la definizione di rifiuto, per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'allontanamento sono gestiti, smaltiti nell'ambiente, riciclati o riutilizzati nel rispetto della disciplina generale delle emissioni in atmosfera o della gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- ▶ Allontanamento di materiali provenienti da pratiche:
- ▶ **sparisce qualsiasi riferimento a condizioni di esenzione, ma ogni allontanamento deve essere autorizzato, e condizione per l'autorizzazione è il rispetto del criterio di non rilevanza radiologica**

- ▶ **E' una precisa scelta del legislatore italiano, perché la direttiva avrebbe consentito il mantenimento del regime di esenzione (così come lo smaltimento in ambiente al di sopra della soglia di non rilevanza radiologica)**